

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO NON PROFIT

Sentenza del Consiglio di Stato Pubblicata il 20/04/2026 N. 03082/2026

***Indicazioni in merito alla mancata iscrizione delle ex Onlus entro il 31 marzo 2026:
nota direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026***

***L'azione preventiva dell'organo di controllo in funzione dei controlli del RUNTS
demandati alle reti associative ed ai CSV***

Lunedì 18 maggio 2026

Mario Paolo Moiso — Andrea Nicoletti

Sentenza del Consiglio di Stato Pubblicata il 20/04/2026 N. 03082/2026



Con detto dispositivo il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di una procedura del Comune di Milano basata sugli artt. 55 e 56 CTS, per co-progettazione e gestione di servizi sociali.

L'appellante sosteneva che si trattasse in realtà di un appalto mascherato, perché l'ente pubblico rimborsava anche costi di personale, professionisti, spese generali e costi indiretti.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello con sentenza favorevole all'ETS.

Sentenza del Consiglio di Stato Pubblicata il 20/04/2026 N. 03082/2026



Afferma, in sostanza, che una convenzione in co-progettazione con un ETS non diventa automaticamente appalto solo perché l'ente pubblico rimborsa tutti i costi, compreso il personale. Per un ETS il messaggio è chiaro: il modello convenzionale è difendibile, ma deve essere costruito come rapporto solidaristico, rendicontato, non lucrativo e coerente con il CTS, non come corrispettivo commerciale mascherato.

Sentenza del Consiglio di Stato Pubblicata il 20/04/2026 N. 03082/2026



La decisione del Consiglio di Stato tende chiaramente a rafforzare l'idea che, nell'ambito dell'“amministrazione condivisa” ex artt. 55–57 CTS, anche contributi economicamente molto rilevanti non assumano automaticamente natura “commerciale/corrispettiva” tipica dell'appalto.

Sentenza del Consiglio di Stato Pubblicata il 20/04/2026 N. 03082/2026



La sentenza afferma che **il rapporto di co-progettazione non è sinallagmatico** in senso tipico, in quanto non è fondato sulla logica del mercato ma ha natura solidaristica e collaborativa e può prevedere il rimborso anche integrale di costi significativi.

Sentenza del Consiglio di Stato Pubblicata il 20/04/2026 N. 03082/2026



Ancorché la sentenza non tratti aspetti fiscali, chiarisce che sono compatibili con la co-progettazione il rimborso del costo del lavoro, dei professionisti, dei costi indiretti e dei costi generali e delle spese organizzative senza che questo comporti necessariamente una natura «corrispettiva» del contributo.

Il Consiglio di Stato afferma che il rimborso può coprire integralmente costi anche strutturali se il rapporto resta collaborativo e la funzione solidaristica prevale sulla logica di mercato. **In tal caso la rendicontazione è elemento decisivo affinché il contributo mantenga natura compensativa e non corrispettiva.**

Le Onlus «tardive»



Con la nota direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026 il MLPS ha inteso fornire chiarimenti in merito all'iscrizione al RUNTS delle ex ONLUS oltre il termine del 31 marzo 2026 ed indicare i procedimenti di iscrizione nel RUNTS di enti provenienti dall'Anagrafe Unica delle Onlus avviati dopo il 31 marzo 2026.

Le Onlus «tardive»



Come è noto, a partire dal primo gennaio 2026 l'Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall'Agenzia delle Entrate, è stata soppressa, per effetto del combinato disposto dell'articolo 102, comma 2, lettera a) e dell'articolo 104, comma 2 del d.lgs. n.117/2017. Le Onlus iscritte nella suindicata Anagrafe, al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore, **avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione nel RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026** (ai sensi dell'articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106) o, se intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale, avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente (secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017).

Le Onlus «tardive»



Ora, gli enti che non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026 hanno perso la qualifica di Onlus o che hanno presentato tardivamente o intendano ugualmente presentare istanza di iscrizione nel RUNTS a partire dal 1° aprile 2026, **sono tenuti comunque, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l'eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe** ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere al MLPS, secondo quanto ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.

Le Onlus «tardive»



Per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, da enti ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla con l'iscrizione al RUNTS, ferma restando l'inconfigurabilità dell'avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilità, **deve considerarsi la potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo,** normativamente prescritto e da attestare ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Le Onlus «tardive»



Da ultimo si pone l'attenzione sul caso in cui gli enti già in possesso della qualifica di Onlus, sia in occasione dell'attuale fase di iscrizione al RUNTS come nell'ipotesi in cui gli stessi si siano iscritti prima dell'intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 460/1997, **abbiano conservato l'acronimo Onlus nella propria denominazione**. Al riguardo, pur rappresentando che l'indebita spendita di tale acronimo non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, di cui alle sopresse disposizioni contenute negli articoli 27 e 28, comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 460/1997, appare, tuttavia, opportuno tutelare, in linea di principio, l'affidamento della generalità dei cittadini rispetto ad una qualifica – e ad un correlato regime - non più esistenti.

Quindi? Che fare?

- Verificare il patrimonio incrementale
- Attendere per eventuale «autodevoluzione»
- Devoluzione ad altro ETS

I controlli



Con il Decreto del 7 agosto 2025, n. 125, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito una nuova disciplina per i controlli sugli Enti del Terzo Settore (ETS) ad esclusione delle Imprese Sociali e delle Società di Mutuo Soccorso.

I controlli, gestiti dagli uffici RUNTS, includeranno verifiche ordinarie triennali e straordinarie per monitorare i requisiti di iscrizione, la conformità dell'attività e l'uso delle risorse.

Siamo ancora in attesa del decreto del RUNTS che avrebbe dovuto emanare i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari entro il 15 novembre 2025.

I controlli



Vediamo quali sono i punti chiave del sistema di controllo degli ETS.

Si tratterà di controlli ordinari pianificati a cadenza triennale a partire dal 1° gennaio successivo all'iscrizione e straordinari, attivati in caso di alert, anomalie o necessità di approfondimenti specifici.

Oggetto del controllo sarà la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione al RUNTS, il perseguimento delle finalità di utilità sociale, l'adempimento degli obblighi e il corretto utilizzo dei fondi pubblici e del 5 per mille. Particolare attenzione verrà posta poi alla verifica dell'incremento del patrimonio dal momento dell'iscrizione al RUNTS.

I controlli



I controlli saranno gestiti dagli uffici regionali/provinciali del RUNTS, che potranno coinvolgere Reti Associative Nazionali (RAN) e Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).

Inizieranno con una comunicazione via PEC e dovranno prevedere un contraddittorio obbligatorio, con possibilità di sanare le irregolarità.

In caso di irregolarità, sono previste prescrizioni, sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, la cancellazione dal RUNTS.

Il controllo si considera effettuato se avviato entro il terzo anno e concluso entro 90 giorni dall'inizio.

I controlli



È plausibile che l'Ufficio Statale del RUNTS stia implementando la sua piattaforma informatica in modo che le risultanze delle attività ispettive possano essere riportate in modelli di verbale standard a tale scopo predisposti.

Questi modelli standardizzati serviranno per garantire omogeneità a livello nazionale sia per i controlli degli uffici pubblici sia per quelli delegati alle Reti Associative Nazionali e ai Centri di Servizio per il Volontariato.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos